

✓ **3 febbraio 2014**

PUBBLICATA LA LEGGE N. 5/2014 DI CONVERSIONE DEL D.L. 133/2013

Legge del 29/01/2014 n. 5



Decreto legge del 30/11/2013 n. 133



✓ **4 febbraio 2014**

SCADENZIARIO TRIBUTI LOCALI 2014 E EFFETTI RAVVEDIMENTO OPEROSO

DOPO LA MINI IMU

Per rimediare agli errori rimane la chance del ravvedimento

Scaduto da poco il termine per il pagamento della mini Imu e della maggiorazione Tares, occorre già pensare ai prossimi adempimenti fiscali sulla casa.

Per il momento le uniche date certe sono il 16 giugno e il 16 dicembre 2014, rispettivamente per l'acconto e il saldo dell'Imu 2014, mentre per la Tari e la Tasi i termini di versamento saranno decisi dai comuni entro il prossimo 28 febbraio, salvo proroghe.

Nel frattempo sarà opportuno verificare se il saldo dell'Imu 2013 è stato effettuato correttamente, considerate tutte le variabili intervenute nel 2013, mini Imu compresa. L'anno appena trascorso è stato infatti caratterizzato da grandi incertezze sulla fiscalità immobiliare ed ha visto l'introduzione di nuovi casi di esonero o di fattispecie assimilate alla prima casa, a partire dal 1° luglio 2013. Circostanza che potrebbe aver comportato la necessità di effettuare il conguaglio sul primo semestre entro il 16 dicembre 2013 (abitazioni del comparto sicurezza, comodati, fabbricati "merce", terreni agricoli di soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali eccetera). Il contribuente potrà comunque regolarizzare la propria posizione attraverso il pagamento dell'importo residuo entro il 16 giugno 2014, senza interessi e sanzioni (comma 728 legge 147/2013). Sanatoria che invece non scatta nel caso di omesso versamento della mini Imu, dato che la norma si riferisce agli "insufficienti" versamenti e non può essere interpretata estensivamente, trattandosi di un'eccezione alla regola generale.

La situazione si è tuttavia complicata in sede di conversione del DL 133/2013, con l'anticipazione del termine al 24 gennaio 2014. Probabilmente l'intento era di stoppare le pretese di rinviare i termini di pagamento della mini Imu, altrimenti la disposizione non sarebbe stata inserita nel decreto avente lo stesso oggetto. Si tratta però della medesima fattispecie contenuta nella legge di stabilità 2014 (ad eccezione dei termini diversi), quindi non potrebbe riguardare la mini Imu ma solo chi ha effettuato pagamenti insufficienti dell'Imu 2013 (seconde case, capannoni eccetera). Così però si finisce per rimettere in discussione il termine di giugno già disposto dalla legge di stabilità, creando l'ennesimo corto circuito legislativo. L'errore dovrebbe essere sanato con una modifica da inserire in sede di conversione del decreto Milleproroghe.

Scaduti i termini, si potrà comunque pagare in ritardo con l'aggravio di una piccola penale, prima che l'ente scopra la violazione. Si versa quindi l'importo dovuto con l'aggiunta di una sanzione del 3% o al 3,75% se il versamento viene effettuato rispettivamente entro un mese oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione (tesi ministeriale) o entro un anno dalla violazione. Alla sanzione ridotta devono poi aggiungersi gli interessi legali, che dal 1° gennaio 2014 sono scesi all'1% su base annua.

✓ **5 febbraio 2014**

LE PRINCIPALI NOVITA' 2014 IN MATERIA DI RISCOSSIONE

[Visualizza il testo](#)

✓ **6 febbraio 2014**

EQUITALIA ATTIVA LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE ON LINE PER I CONTRIBUENTI

Sospensione della riscossione ora anche online. Equitalia ha, infatti, attivato sul proprio sito internet www.gruppoequitalia.it un servizio telematico che consente ai cittadini di inviare la richiesta di sospensione della riscossione comodamente dal proprio computer. La richiesta online si aggiunge alle altre modalità di presentazione della domanda già operative: allo sportello, via fax, via e-mail oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Si può richiedere la sospensione della riscossione direttamente a Equitalia in caso di annullamento del debito da parte dell'ente creditore, di un pagamento già effettuato o di una sentenza favorevole.

Equitalia notifica ai cittadini le cartelle di pagamento per conto di vari enti. In base alla legge n. 228/2012 (legge di Stabilità 2013), il cittadino che ritiene non dovuti gli importi richiesti dall'ente creditore tramite qualsiasi documento notificato dagli agenti della riscossione (cartella, avviso o atto di procedura cautelare/esecutiva) può rivolgersi direttamente a Equitalia per chiedere la sospensione della riscossione. La sospensione può essere richiesta quando il contribuente ha già pagato il tributo prima della formazione del ruolo (l'elenco dei

debitori trasmesso a Equitalia dagli enti), ha ottenuto una sospensione dell'ente o del giudice, una sentenza favorevole oppure può dimostrare qualsiasi altra causa, prevista dalla norma, che rende inesigibile il credito. Ora arriva il nuovo canale telematico sul sito www.gruppoequitalia.it, senza la necessità di registrazione e con un percorso guidato.

✓ **10 febbraio 2014**

RICHIESTE ANCI AL GOVERNO SU IMU E TASI

In attuazione dell'intesa con il Governo del 28 gennaio, nel corso di un incontro del 06/02/2014 si sono convenuti gli aspetti specifici del provvedimento che il Governo presenterà nei prossimi giorni:

1. 30 aprile come termine per la approvazione dei bilanci 2014.
2. Aliquota 0.8 per mille applicabile in modo flessibile e finalizzata a copertura detrazioni e, in caso di residuo, per la copertura dell'eventuale minore gettito rispetto al 2013.
3. Fondo compensativo a favore dei Comuni per i quali l'aliquota dello 0.8 non garantirebbe in ogni caso la copertura del minore gettito rispetto al 2013.
4. Superamento dei vincoli all'accensione di mutui che potranno essere contratti in misura equivalente alle quote estinte.
5. Norme per favorire piani di rientro dei Comuni in dissesto o predissesto (Napoli, Lamezia e altri).
6. Norme per il riassorbimento delle erogazioni salariali in violazione dei vincoli di legge.
7. Norme sulla flessibilizzazione della dirigenza.

✓ **11 febbraio 2014**

PRIME INDICAZIONI SULLA BOZZA DI D.M. SUL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

Il Sole-24 Ore

**Adempimenti. La bozza di Dm sul pagamento dell'imposta unica comunale lascia ai Comuni la facoltà di non indicare il dovuto
Per la Iuc bollettini «in libertà»**

**Il ritorno all'autoliquidazione varrebbe anche per i versamenti effettuati con F24
Indicare la somma è obbligatorio ma spesso le amministrazioni non hanno elementi
per fornire importi certi**

Comincia a sgretolarsi l'idea che i contribuenti siano "salvati" dalla girandola di regole e

scadenze della Iuc 2014 grazie all'invio dei bollettini pre-compilati da parte dei Comuni. Un duro colpo a questa ipotesi arriva dalla bozza di decreto preparata da ministero dell'Economia e agenzia delle Entrate per regolare il bollettino postale da utilizzare nei versamenti della nuova imposta che raccoglie sotto un cappello unico l'Imu, la Tari (la nuova sigla del tributo sui rifiuti) e la Tasi (il nuovo tributo sui servizi locali «indivisibili», dall'illuminazione pubblica alla manutenzione delle strade).

Nel decreto elaborato dai tecnici del Governo spunta una parola magica: «può». Più precisamente, il testo spiega che «il Comune può richiedere a Poste italiane l'integrazione dei bollettini prestampando l'importo del tributo». Quella che si prospetta, insomma, è un'opzione per il Comune, che di conseguenza potrebbe scegliere di pre-compilare il bollettino con gli importi chiesti ai cittadini ma potrebbe anche preferire la strada, assai più semplice, della classica autoliquidazione, che lascia ai contribuenti il compito di calcolarsi l'imposta sulla base di aliquote e parametri decisi nelle delibere locali. Vanificato l'obbligo di pre-compilazione per il bollettino postale, si avrebbe naturalmente un effetto domino anche per l'F24, che rappresenta l'altro strumento di pagamento dell'imposta.

In questo senso, il decreto attuativo sembra parlare una lingua diversa rispetto alla legge di stabilità (comma 689), che chiedeva al decreto attuativo di stabilire le modalità di versamento «assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori». In questa frase non sembra esserci troppo spazio per una libertà di scelta che invece il provvedimento di attuazione riconosce a chiare lettere.

Il problema non è secondario, perché ad oggi solo una componente della Iuc, cioè l'Imu, ha regole abbastanza stabili e date certe di versamento, il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre per il saldo. Per la Tasi, invece, i parametri sono tutti da costruire, e le scadenze sono lasciate alla piena libertà dei Comuni, che possono fissarne numero e date in modo autonomo e «anche differenziato con riferimento alla Tari e alla Tasi». L'unica indicazione data dalla legge di stabilità è di prevedere «almeno due rate a scadenza semestrale» (comma 688), lasciando in ogni caso la possibilità di pagare tutto in soluzione unica al 16 giugno. In questo modo, la Iuc potrebbe di norma prevedere 6 appuntamenti all'anno (due per l'Imu, due per la Tasi e due per la Tari), in date diverse da Comune a Comune.

In un quadro così complicato, l'invio del bollettino precompilato rappresenterebbe un robusto salvagente per contribuenti altrimenti costretti a orientarsi in un groviglio di regole e scadenze, ma ha un problema. In molti casi, per i Comuni sarebbe impossibile graduare il tributo e stabilirne preventivamente l'importo senza l'aiuto del contribuente (si veda Il Sole 24 Ore del 27 gennaio). La Tasi, prima di tutto, è pagata sia dai proprietari sia dagli inquilini, e di conseguenza per individuarne la platea il Comune dovrebbe integrare le banche dati dell'Imu (proprietari) con quelle della Tarsu/Tares (inquilini), operazione spesso impossibile (almeno a breve) nei tanti casi in cui la riscossione del tributo sui rifiuti è esternalizzata. Non solo: spesso i database della Tarsu/Tares non riportano gli identificativi catastali degli immobili, al punto che ancora il prelievo è parametrato all'80% della superficie catastale.

Rassegna stampa delle principali news dal 1° febbraio 2014

La Tasi, poi, presenta una grande autonomia anche nella definizione delle detrazioni, che potrebbero facilitare le famiglie con più figli a carico o con un reddito, o un indicatore Isee, sotto un dato livello, tutte informazioni di cui il Comune non ha immediata disponibilità.

Ancora più complicata sarebbe la situazione delle nuove situazioni da dichiarare, perché i contribuenti sono tenuti agli obblighi dichiarativi entro il 30 giugno dell'anno successivo, rendendo quindi impossibile al Comune la conoscenza immediata della situazione.



I punti della questione



LA REGOLA

La legge di stabilità (comma 689) dispone che con decreto attuativo dell'Economia, di concerto con l'agenzia delle Entrate, siano stabilite le modalità di versamento dell'imposta unica comunale (Iuc) «assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori». Nel testo della legge, quindi, l'invio del bollettino precompilato, con l'indicazione dell'importo da versare, appare obbligatorio

L'ATTUAZIONE

Nella bozza di decreto attuativo preparato dal ministero dell'Economia e dall'agenzia delle Entrate, relativo al bollettino di conto corrente postale, si legge che «Il Comune può richiedere a Poste Italiane l'integrazione dei bollettini di conto corrente postale prestampando l'importo del tributo». In pratica, l'invio di bollettini precompilati sarebbe lasciato alla decisione del Comune, che «può chiedere» (e non che «chiede») l'integrazione del modello. In questo modo, sembra verificarsi un'incongruenza fra la previsione della legge e quella del decreto attuativo

IL PROBLEMA

A ostacolare l'invio del bollettino precompilato promesso dalla legge di stabilità, che eviterebbe ai contribuenti di dover ricercare le regole di tutte le componenti della Iuc (Imu, Tari e Tasi), c'è il fatto che in molti casi sarebbe impossibile per il Comune calcolare in anticipo l'imposta di ogni singolo contribuente. Le dichiarazioni Tasi, per esempio per le nuove occupazioni, arriveranno ai Comuni solo entro il 30 giugno 2014, e le amministrazioni locali spesso non hanno i dati puntuali sugli occupanti (la Tasi è dovuta anche dagli inquilini), sui loro redditi e sulla situazione fiscale della famiglia

LE ALTRE MODIFICHE

Oltre all'aliquota aggiuntiva Tasi per finanziare le detrazioni, sono in cantiere altre modifiche per superare alcune regole contraddittorie previste dalla legge di stabilità. In particolare, per i rifiuti assimilati a quelli urbani e recuperati autonomamente dai produttori, la legge di stabilità prevede sia sconti decisi dai Comuni sia l'esenzione, e potrebbe prevalere la seconda ipotesi. Verso la cancellazione anche la norma che nella Tasi permette di collegare sconti alla quantità di rifiuti prodotti (parametro che riguarda la Tari) e quella che consente di utilizzare strumenti diversi da F24 o bollettino per il pagamento

✓ **12 febbraio 2014**

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA LA VALIDITA' DELLE NOTIFICHE ANCHE NELLE SEDI OPERATIVE

ItaliaOggi
Equitalia può notificare anche nelle sedi operative

Materiale didattico elaborato da **Finanza Locale Management Srl** – Febbraio – Marzo 2014
Via Carducci,62 – Loc. La Fontina 56010 – San Giuliano Terme (PI) – Tel 050.877143 – Fax 050.8755862 –
www.finanzalocale.net flm@finanzalocale.net

Equitalia può notificare presso la sede operativa delle aziende anche se in quella legale è presente un impiegato.

La competenza del giudice, quindi, si radica in relazione al luogo dove si svolge effettivamente l'attività d'impresa.

È quanto affermato dalla [Corte di cassazione con l'ordinanza n. 3077 dell'11 febbraio 2014.](#)

I Supremi giudici hanno quindi dato torto a una società che si era opposta alla procedura esecutiva avviata dalla società di riscossione presso il tribunale del luogo ove era situata la sede legale, Roma.

Il collegio di legittimità ha dichiarato che l'opposizione andrà invece presentata a Bologna, città nella quale si svolge l'attività effettiva dell'azienda.

Per arrivare a questa conclusione Piazza Cavour ha chiarito che in materia di espropriazione forzata di crediti, la previsione della competenza del giudice del luogo di residenza del debitore (artt. 26, secondo comma, e 543, secondo comma, n. 4) comporta, ove il terzo debitore sia una persona giuridica, la facoltà del creditore procedente di ricorrere al foro della sede legale della persona giuridica oppure, in alternativa, a quello del luogo in cui la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

Inoltre, in tema di notificazione alle persone giuridiche, è valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica.

Ma non solo. La Cassazione ricorda ancora il principio contenuto nell'art. 46, secondo comma c.c. secondo cui, in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, ha valenza generale, nel senso che individua quale è il concetto di sede al quale fare riferimento in tutti i casi in cui questo venga in rilievo, anche con riferimento alla competenza per territorio.

✓ **13 febbraio 2014**

AUDIZIONE IN COMMISSIONE AL SENATO SU INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI ORGANISMI DELLA FISCALITÀ E SUL RAPPORTO TRA CONTRIBUENTI E FISCO

<http://finanzalocale.net/uploads/download/files/3d8d4a1bc4b4d7bfb3fc2c883237faba47c45601.pdf>

✓ **17 febbraio 2014**

IN G.U. IL REGOLAMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Venerdì 14 febbraio 2014, [è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 37 il regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze](#), che disciplina il processo tributario telematico.

Il regolamento disciplina l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario, che contribuiranno, attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali, al miglioramento del servizio di giustizia tributaria nel suo complesso, con una notevole riduzione dei costi diretti e indiretti per tutti gli operatori di settore (giudici, difensori, enti impositori, contribuenti, uffici di segreteria delle commissioni tributarie).

Le successive regole tecnico-operative dell'informatizzazione del processo tributario saranno adottate con uno o più decreti direttoriali. Il primo dei quali individuerà anche le commissioni tributarie presso le quali troverà applicazione la nuova modalità.